

25 OTT 2022
Direzione provinciale di Bari
Ufficio Provinciale di Bari

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Associazione Culturale Musicale "Nino Rota" Aps**

In data 09/10/2022 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Castellana Grotte (BA) alla Via Risorgimento n. 13, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea degli Associati dell'Associazione Culturale Musicale "Nino Rota" Aps - C.F. 93028330723, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata.

Risultano presenti in proprio i Sig.ri Soci: Rubino Vito Luigi, Martino Vitantonio, Giovanni Manghisi, Angela Lanzilotta, Rosa Pedote, Salvatore Lanzilotta, Giuseppe Camicia, Angela Primavera, Francesca Azzone, Andrea Manghisi, Sergio Ranaldo, Federica Abbruzzese, Marigia Loglisci, Gaetano Carpinelli, Pierangelo Recchia, Fabio Valenza, Maria Grazia Sisto, Saverio Azzone, Antonia Pedote.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio direttivo Rubino Vito Luigi il quale dà atto che, a norma del vigente statuto, l'Assemblea degli Associati è validamente costituita.

All'unanimità i presenti nominano il Sig. Martino Vitantonio con funzioni di segretario.

Si procede quindi alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno:

1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 - Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la attuale normativa prevede l'adeguamento degli statuti delle associazioni alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017.

Procede alla lettura del nuovo statuto illustrando le modifiche apportate.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti tutte le modifiche apportate le quali vengono approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto dell'Associazione Culturale Musicale "Nino Rota" Aps, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione Culturale Musicale "Nino Rota" Aps, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al Presidente affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia

condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

Alle ore 12,00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sul punto all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente



Il Segretario



 
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 25 OTT. 2022
al n. 7181 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Andrea CORAIELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE

Art. 1. E' costituita l'Associazione Culturale Musicale "Nino Rota" A.P.S. (codice fiscale 93028330723).

La sede legale dell'associazione è nel Comune di Castellana Grotte (BA).

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 2. L'Associazione è costituita, con durata illimitata nel tempo, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità ed in particolare:

Diffondere la cultura musicale in tutte le sue forme;

Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Porre in essere ogni altro genere di iniziativa utile alla diffusione, conoscenza e pratica della disciplina della musica in generale.

Art. 3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale così come previsto dall'Art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 comma 1 lett. i) e precisamente:



“Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.”

- Attività culturali: organizzare e/o promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini, ragazzi ed adulti;
- Attività di formazione: organizzare e/o promuovere corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in educazione musicale, istituzioni di gruppi di studio e ricerca;
- Attività editoriale: pubblicare bollettini, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. L'associazione potrà anche pubblicare e divulgare, assolti i dovuti adempimenti di legge, un proprio settimanale, mensile o pubblicazioni affini.
- L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.
- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per



l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 5. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'Art. 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 6. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 7. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.



Art. 9. L'Associazione culturale musicale "Nino Rota" APS è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ad osservare le norme del presente Statuto.
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.

In casi di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva comunicazione.



Art. 10. Ogni associato, purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede sociale entro venti giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire alla presenza di almeno un membro del Consiglio direttivo e negli orari concordati.

Art. 11. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Art. 12. Gli organi dell'associazione sono:

- Il Consiglio direttivo
- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente

Art. 13. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) ed un massimo di nove (9) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti, a scrutinio segreto e deve riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età; in apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige un verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza). Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

In particolare è compito del Consiglio direttivo:

- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Art. 12. L'assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti



- c) Approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione
- f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 13. L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 15. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.



Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'Art. 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre (3) deleghe. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 17. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui una almeno scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di



controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.